

DECRETO FARE I NUOVI BENEFICI SI ESTENDONO ANCHE AL PASSATO

di **Roberta De Marchi**

L'art. 52, del D.L.n.69 del 21 giugno 2013, cd. Decreto Fare, convertito, con modificazioni, in Legge n. 98 del 9 agosto 2013, ha apportato sensibili modifiche all'impianto normativo della rateizzazione del debito tributario.

Con la risoluzione n.32/E del 19 marzo 2014 l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabili tali norme anche per il passato.

Facciamo, quindi, il punto della situazione.

La rateizzazione del debito tributario

L'art. 19, del D.P.R.n.602/73, è la norma che consente all'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, di concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili.

A sua volta, il comma 3, stabilisce che in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

A. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

B. l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

C. il carico non può più essere rateizzato, salvo quanto ora stabilito dall'art. 2, c. 20, del D.L n. 225/2010. Infatti, il citato D.L. n.225/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, all'art. 2, c. 20, prevede che: *"Le dilazioni concesse, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione"*.

Il comma 1-bis, dell'articolo 19, del D.P.R. n. 602/73, inserito dall'art. 10, c. 13-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, in vigore dal 28 dicembre 2011, ha ancora previsto che *"in caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione*

concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. In tal caso, il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo della rata costante, rate variabili di importo crescente per ciascun anno”.

Come anticipato, il comma 3, del citato articolo 19, del D.P.R. n. 602/73 prevede che in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- c) il carico non può più essere rateizzato.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

Successivamente, l'art. 1, c. 2, del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.44/2012, ha nuovamente modificato il sistema di rateazione, prevedendo:

- a) la possibilità di ottenere un piano di ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione (possibilità fino ad ora ammessa solo in caso di richiesta di proroga, per peggioramento della situazione di temporanea difficoltà economica, di una rateazione già concessa);
- b) la prosecuzione della rateazione anche in caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate successive, ma solo in presenza di inadempimento al versamento di due rate consecutive;
- c) che, fatte salve le ipoteche eventualmente iscritte prima della richiesta di rateazione, da tale momento l'agente della riscossione può iscrivere ipoteca solo nel caso di mancato accoglimento dell'istanza ovvero di decadenza.

Inoltre, il comma 3, dell'articolo 1, del D.L. n. 16/2012 prevede che i piani di rateazioni a rata costante per le somme iscritte a ruolo, già concessi dagli agenti della riscossione, continuino ad esplicare effetti. Nessun danno deriva per i debitori, in quanto qualora gli stessi, per il peggioramento della loro situazione economica, non siano in grado di onorare il piano già in essere, potranno chiedere una rateazione in proroga anche a rata crescente.

IL DECRETO FARE

L'art. 52, del D.L.n.69 del 21 giugno 2013, cd. Decreto Fare, convertito, con modificazioni, in Legge n. 98 del 9 agosto 2013, ha introdotto nell'ambito dell'art. 19, del D.P.R. n. 602/73, dopo il comma 1- quater, il comma 1-quinquies, in forza del quale la rateazione prevista, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili.

In pratica, in presenza delle condizioni sopra indicate, il piano di rateazione può essere ampliato da 72 rate a 120 rate mensili (10 anni).

Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
- b) valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.

Ai fini dell'effettiva entrata in vigore della norma è previsto che, entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto legge, venga emanato un apposito DM che fissi le modalità di attuazione (D.M. che è stato emanato il 6 novembre 2013 e pubblicato nella G.U. n. 262 dell'8 novembre 2013) .

Inoltre, è stato ancora modificato il comma 3, dell'articolo 19, prevedendo la decadenza automatica dal beneficio della rateazione non più in caso di mancato pagamento di 2 rate consecutive, nel corso del periodo di rateazione, ma di 8 rate, anche non consecutive.

Resta fermo che, nel caso di mancato pagamento nel corso del periodo di rateazione di 8 rate anche non consecutive:

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- il carico non può più essere rateizzato.

In sintesi, possiamo avere:

- una rateazione automatica, per importi fino a 50.000 euro, a semplice istanza di parte, fino a 72 rate;
- una rateazione ordinaria, per importi superiori a 50.000 euro, previo riscontro della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, valutata attraverso l'indice alfa e l'indice di liquidità, fino a 72 rate;
- una rateazione prorogata, fino ad ulteriori 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della situazione (D.L. n.225/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, art. 2, c. 20). Per i debiti fino a 50 mila euro basta una domanda motivata mentre per i debiti superiori a 50 mila euro occorre una analisi della posizione economica-finanziaria del contribuente;
- una rateazione super, per comprovata e grave situazione di difficoltà (cd. Decreto Fare), fino a 120 rate.

IL D.M. 6 NOVEMBRE 2013

L'art.1, del D.M. 6 novembre 2013 distingue e prevede i seguenti piani di rateazione:

- a) "*piano di rateazione ordinario*": piano di rateazione della durata massima di 72 rate;
- b) "*piano di rateazione in proroga ordinario*": piano di rateazione in proroga della durata massima di 72 rate;
- c) "*piano di rateazione straordinario*": piano di rateazione della durata massima di 120 rate;
- d) "*piano di rateazione in proroga straordinario*": piano di rateazione in proroga della durata massima di 120 rate.

I piani di rateazione

All'atto della richiesta di un piano di rateazione, il debitore può alternativamente:

- a) chiedere un piano di rateazione ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ai sensi del comma 1, dell'articolo 19, del D.P.R. n. 602/1973;
- b) chiedere un piano di rateazione straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 1-quinquies, dell'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973.

L'art. 2, c. 2, del D.M. del 6 novembre 2013, prevede che all'atto della richiesta di proroga di un piano di rateazione ordinario, il debitore possa alternativamente:

- a) chiedere un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ai sensi del comma 1-bis, dell'articolo 19, del D.P.R. n. 602/1973;
- b) chiedere un piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità, ai sensi del combinato disposto dei commi 1-bis e 1-quinquies), dell'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973.

All'atto della richiesta di proroga di un piano di rateazione straordinario, il debitore può alternativamente:

- a) chiedere un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ai sensi del comma 1-bis, dell'articolo 19, del D.P.R. n. 602/1973;
- b) chiedere un piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità, ai sensi del combinato disposto dei commi 1-bis e 1-quinquies, dell'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973.

In pratica, sia chi ha già ottenuto 72 rate ovvero 120 rate può chiedere la proroga per altre 72 rate ovvero per altre 120 rate.

Il mancato accoglimento della richiesta di un piano di rateazione straordinario non preclude la possibilità di richiedere ed ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga.

Le condizioni per la richiesta del piano di rateazione

La rateizzazione straordinaria non è automatica. L'art. 3, del D.M. del 6 novembre 2013 prevede, infatti, che per la richiesta dei piani straordinari, fermo l'accertamento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà prevista dall'art. 19, c. 1, del D.P.R. n. 602/73, ai fini della ripartizione in rate del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la comprovata e grave situazione di difficoltà di cui allo stesso art. 19, c. 1-quinquies, indipendente dalla responsabilità del debitore e legata alla congiuntura economica, debba essere attestata dallo stesso debitore con

istanza motivata, da produrre all'agente della riscossione unitamente alla documentazione comprovante i requisiti di cui al comma 2.

L'agente della riscossione concede i piani straordinari nel caso in cui ricorrano congiuntamente la condizione di :

- accertata impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano ordinario;
- solvibilità dello stesso debitore, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.

Tali condizioni sussistono quando l'importo della rata:

a) per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza;

b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a, è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell'art. 2425, nn. 1 - 3 - 5, del codice civile e l'indice di liquidità [(Liquidità differita + Liquidità corrente)/ Passivo corrente] è compreso tra 0,5 ed 1. A tal fine il debitore allega all'istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.

Il numero delle rate dei piani straordinari è modulato in funzione del rapporto esistente tra la rata e il reddito o il valore della produzione di cui al comma 2 lettere a e b, secondo le tabelle A e B allegate al decreto.

Tabella «A»: Imprese

Rata/Valore produzione		Rate concedibili
DA	A	
10,01%	10,20%	73
10,21%	10,40%	74
10,41%	10,60%	75
10,61%	10,80%	76
10,81%	11,00%	77
11,01%	11,20%	78
11,21%	11,40%	79
11,41%	11,60%	80
11,61%	11,80%	81
11,81%	12,00%	82
12,01%	12,20%	83
12,21%	12,40%	84
12,41%	12,60%	85
12,61%	12,80%	86
12,81%	13,00%	87
13,01%	13,20%	88
13,21%	13,40%	89
13,41%	13,60%	90
13,61%	13,80%	91
13,81%	14,00%	92
14,01%	14,20%	93
14,21%	14,40%	94
14,41%	14,60%	95
14,61%	14,80%	96
14,81%	15,00%	97
15,01%	15,20%	98

15,21%	15,40%	99
15,41%	15,60%	100
15,61%	15,80%	101
15,81%	16,00%	102
16,01%	16,20%	103
16,21%	16,40%	104
16,41%	16,60%	105
16,61%	16,80%	106
16,81%	17,00%	107
17,01%	17,20%	108
17,21%	17,40%	109
17,41%	17,60%	110
17,61%	17,80%	111
17,81%	18,00%	112
18,01%	18,20%	113
18,21%	18,40%	114
18,41%	18,60%	115
18,61%	18,80%	116
18,81%	19,00%	117
19,01%	19,20%	118
19,21%	19,40%	119
OLTRE 19,40%		120

Tabella «B»: Persone fisiche e ditte individuali

Rata/Reddito		Rate concedibili
Da	A	
20,01%	20,40%	73
20,41%	20,80%	74
20,81%	21,20%	75
21,21%	21,60%	76
21,61%	22,00%	77
22,01%	22,40%	78
22,41%	22,80%	79
22,81%	23,20%	80
23,21%	23,60%	81
23,61%	24,00%	82
24,01%	24,40%	83
24,41%	24,80%	84
24,81%	25,20%	85
25,21%	25,60%	86
25,61%	26,00%	87
26,01%	26,40%	88
26,41%	26,80%	89
26,81%	27,20%	90
27,21%	27,60%	91
27,61%	28,00%	92
28,01%	28,40%	93
28,41%	28,80%	94
28,81%	29,20%	95
29,21%	29,60%	96
29,61%	30,00%	97

30,01%	30,40%	98
30,41%	30,80%	99
30,81%	31,20%	100
31,21%	31,60%	101
31,61%	32,00%	102
32,01%	32,40%	103
32,41%	32,80%	104
32,81%	33,20%	105
33,21%	33,60%	106
33,61%	34,00%	107
34,01%	34,40%	108
34,41%	34,80%	109
34,81%	35,20%	110
35,21%	35,60%	111
35,61%	36,00%	112
36,01%	36,40%	113
36,41%	36,80%	114
36,81%	37,20%	115
37,21%	37,60%	116
37,61%	38,00%	117
38,01%	38,40%	118
38,41%	38,80%	119
OLTRE 38,80%		120

Rileviamo che l'art. 4, del D.M. 6 novembre 2013, prevede una disposizione transitoria in forza della quale i piani di rateazione ordinari e i piani di rateazione in proroga ordinari già accordati alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, su richiesta del debitore e in presenza delle condizioni di cui all'art. 3, essere aumentati fino a 120 rate.

Il D.M. conclude prevedendo che Equitalia S.p.a., per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, presenti una relazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ciascun anno, in ordine agli effetti sull'andamento delle riscossioni dell'anno precedente derivanti dall'introduzione dei piani di rateazione straordinari e dalla modifica del numero delle rate anche non consecutive, non pagate nel corso del periodo di rateazione, necessarie per la decadenza dal beneficio della dilazione.

La R.M. n. 32/2014

Con la risoluzione n.32/E del 19 marzo 2014 l'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un apposito quesito posto, ha ritenuto applicabile il dettato normativo di maggior introdotto anche ai piani di rateizzazione già in essere alla data di entrata in vigore del cd. Decreto Fare, cioè al 22 giugno 2013.

Le Entrate, atteso che l'art. 4, del D.M. 6 novembre 2013, prevede che i piani di rateazione ordinari e i piani di rateazione in proroga ordinari già accordati alla data di entrata in vigore del decreto, possono, su richiesta del debitore e in presenza delle condizioni di cui all'art. 3, essere aumentati fino a 120 rate, ritengono che la medesima ratio possa essere applicata, in via interpretativa, in ordine alla disposizione che ha innalzato (da due a 8) il numero delle rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Pertanto, conclude la nota d'Agenzia, *“l'art.19, comma 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art. 52, comma 1, lett. a), n.2), del decreto legge n.69 del 2013, è applicabile anche ai piani di rateizzazione già in essere – e, dunque, non decaduti – alla data del 22 giugno 2013 (data di entrata in vigore del citato Decreto Fare)”*.

15 aprile 2014

Roberta De Marchi